



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE AREA FINANZIARIA

UFFICIO AREA FINANZ.

N. Registro Settore 177 del 18-08-2023

N. Registro Generale 685 del 18-08-2023

Oggetto:	Presenza atto cessazione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente comunale matricola n. 406.
-----------------	---

CIG:

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Vista l'allegata proposta;
Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
➤ Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rag. ANTONINO COLLETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA FINANZIARIA

AREA FINANZ.

Proposta di determinazione n. 194 del 18-08-2023

Oggetto:	Presenza atto cessazione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente comunale matricola n. 406.
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- Con atto di Giunta Municipale n. 18 del 27/08/2008, il dipendente identificato con matricola n. 406, veniva stabilizzato con contratto a tempo indeterminato par time a 24 ore settimanali, inquadrato nella categoria giuridica A, categoria economica A1, con decorrenza dal 01/09/2008;
- Con determina dell'Area Finanziaria n. 94 del 30/04/2021, veniva trasformato il contratto a tempo indeterminato par time a 32 ore settimanali, con decorrenza dal 01/05/2021;
- Con determina dell'Area Finanziaria n. 105 del 28/04/2023, veniva trasformato il contratto a tempo indeterminato e pieno a 36H settimanali, con decorrenza 01/05/2023;
- In data 14 Luglio 2023, il suddetto dipendente è deceduto in costanza di servizio, giusta certificazione di morte agli atti d'ufficio;

Atteso che, a norma dell'art. 27-ter, comma 1, lett. c), del C.C.N.L. 06 luglio 1995, introdotto dall'art. 6 C.C.N.L. 13 maggio 1996 e modificato dall'art. 21 C.C.N.L. 22 gennaio 2004, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo anche per decesso del dipendente;

Che, per quanto suesposto, il rapporto di lavoro instaurato dal suddetto dipendente con questo Ente deve ritenersi risolto;

Visto il C.C.N.L. 9 maggio 2006, comparto Enti Locali, e in particolare:

- art. 1, comma 1, che testualmente recita: *"Il presente contratto collettivo si applica al personale dipendente da tutti gli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data dell'1.1.2004 o assunto successivamente"*;

- art. 12, commi 1, 3, 8 e 9, che pedissequamente recitano:

"1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;

c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000";

Visto l'art. 2122 del codice civile, rubricato "Indennità in caso di morte", per il quale, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 2. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 3. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità";

Visto il CCNL 16 novembre 2022, comparto Funzioni Locali, e in particolare:

- l'art. 38, rubricato: "Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono", commi:

"7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruitive, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.

11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruitive entro il primo semestre dell'anno successivo.

15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruitive, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74.

19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.

20. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 21.05.2018".

- art. 74, rubricato: "Nozione di retribuzione":

"1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.

2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:

a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;

b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all'art. 29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).

c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all'art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^a mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, ivi compresa l'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.

3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell'art. 22 del CCNL dell'1.04.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore;

4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.

5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all'art. 38 (Ferie, recupero festività soppresse), comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 10 del CCNL del 9.05.2006".

Dato atto che:

- l'indicazione "nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti" deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012;

- la dichiarazione congiunta n. 1 al C.C.N.L. 21 maggio 2018, comparto Funzioni Locali, prevede che: *“in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art.5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 (MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, prot. n.77389 del 14/9/2012 e prot n. 94806 del 9/11/2012 – Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 32937 del 6/8/2012 e prot. n. 40033 datata 8/10/2012) all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruitive sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nell’ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”*;

Visti:

- l’orientamento applicativo dell’ARAN RAL_1935 secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso deve sempre essere calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita;

- l’orientamento applicativo dell’ARAN RAL_1906 secondo cui, ai fini della determinazione del termine di preavviso, l’anzianità non può essere che quella maturata presso l’ultimo datore di lavoro;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 datata 8 ottobre 2012, condivisa dal Ministero dell’Economia e della Finanza, con la quale viene precisato che il divieto di monetizzare delle ferie non opererebbe in relazione a quelle vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e della capacità organizzativa del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si tratta di ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta);

Rilevato che, ai sensi dell’art.12, comma 1 lett. c) del CCNL 09.05.2006, l’indennità di mancato preavviso è pari alla retribuzione spettante per quattro mesi, trattandosi di dipendenti con anzianità di servizio superiore ai dieci anni, nonché giorni 16 di ferie non godute;

Richiamate le seguenti normative vigenti:

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: *“Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”*;

- la legge 142/1990, recante: *“Ordinamento delle autonomie locali”*, come recepita dalla L.R. n. n. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm. ed ii., recante: *“Norme sull’ordinamento degli enti locali”*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

- il D. Lgs. n. 33/2013, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

- il D. Lgs. n. 97/2016, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e ss.mm. ed ii., recante: *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;

- la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con la quale sono state apportate significative innovazioni in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali;

PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO, per ogni conseguente effetto, che il dipendente a tempo indeterminato e pieno, identificato con la matricola comunale n. 406, ex categoria giuridica *“A”*, posizione economica orizzontale *“A/1”*, è deceduto in costanza di servizio in data 14 Luglio 2023;

2. DI DICHIARARE estinto il rapporto di lavoro, per avvenuto decesso del dipendente in parola, con effetto dal 15 Luglio 2023;

3. DI DARE ATTO, altresì, che il medesimo dipendente alla data di decesso 14 Luglio 2023, ha maturato presso il Comune di San Giovanni Gemini:

- un’anzianità di servizio dal 01/09/2008 al 14/07/2023 pari a 14 anni – 10 mesi – 14 giorni;

- ferie non godute gg. 16, calcolate relativamente al corrente anno proporzionalmente ai mesi di servizio, in ossequio alla normativa di settore in materia vigente;

- 4. DI DEMANDARE** con successivo atto, a seguito della comunicazione degli aventi diritto, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), del C.C.N.L. 09 maggio 2006, comparto Funzioni Locali, pari alla retribuzione spettante per quattro mesi trattandosi di dipendente con anzianità di servizio superiore ai dieci anni, e delle ferie maturate e non godute come sopra quantificate;
- 5. DI PROVVEDERE** a tutti gli adempimenti necessari alla corresponsione, da parte dell'Inps, Gestione Dipendenti Pubblici, dell'indennità di fine servizio;
- 6. DI SUBORDINARE** la liquidazione dei compensi previsti nel presente provvedimento a favore degli eredi, al netto delle trattenute a carico del dipendente e subordinatamente all'acquisizione della documentazione istruttoria necessaria, disponendo l'accredito dell'importo netto risultante, secondo le modalità che verranno comunicate dagli eredi legittimati;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile dell'area **AREA FINANZIARIA** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

SAN GIOVANNI GEMINI, li 18-08-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rag. ANTONINO COLLETTO